

Spettabile
Fiera Milano S.p.A.
P.le Carlo Magno 1
Milano

Trasmesso via pec

Egregi Signori,
facendo seguito alle intese intercorse, Vi trasmettiamo qui di seguito la nostra accettazione di

“CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

FIERA MILANO S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1 e sede operativa in Rho (Milano), Strada Statale del Sempione 28, C.F. e Partita IVA n. 13194800150, nella persona dell'Amministratore Delegato Francesco Conci (di seguito, lo “**SPONSOR**” o “**Fiera**”)

- da una parte -

COMUNE DI RHO, con sede legale in Rho, Piazza Visconti 23, C.F. e Partiva Iva n. 00893240150, nella persona del Direttore dell'Area 2 Servizi alla Persona, dott. Francesco Reina, munito dei poteri previsti dall'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in forza di decreto del Sindaco del 30 dicembre 2024 n. 112 (di seguito, il “**Comune**”)

- dall'altra parte -

(Il Comune e lo SPONSOR sono di seguito definiti, congiuntamente, come “**Parti**” o ciascuno, individualmente, come “**Parte**”).

Premesso che:

- a) lo SPONSOR è una società italiana quotata sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento STAR - attiva nella gestione di quartieri fieristici e nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra attività accessoria e/o connessa alle precedenti;
- b) Fiera ha sottoscritto taluni accordi con Fondazione Milano Cortina 2026, codice fiscale 97866790153, partita IVA 11199200962, con sede legale in Piazza Tre Torri n. 3, Milano, Iscrizione al Registro Economico e Amministrativo MI - 2589108, (“**FMCO26**”) la quale è responsabile dello sviluppo e dell'organizzazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali e dei Giochi Paralimpici (“**Giochi**”), nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica, nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale (“**CIO**”), nella Legge di conversione n. 31/2020 del Decreto-Legge n. 16/2020 (“**Legge Olimpica**”) e nell'accordo stipulato a Losanna il 24 giugno 2019 tra il CIO, il CONI, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo, nonché di ogni altra normativa applicabile ai Giochi, che è vincolante per FMCO26 e, di riflesso, per Fiera.
- c) il Comune ospiterà sul territorio di Rho, l'evento denominato “**Grande Partenza Giro Next Gen**” (di seguito, l’“**Evento**”) aperto al pubblico con ingresso gratuito;
- d) l'Evento si articolerà in tre giornate 14, 15 e 16 giugno 2025; le due tappe ufficiali si svolgeranno il 15 giugno sul territorio comunale di Rho, mentre il 16 giugno la seconda tappa sarà organizzata e partirà dalla sede operativa dello SPONSOR;
- e) lo SPONSOR ha interesse a sponsorizzare l'Evento, al fine di pubblicizzare e promuovere il proprio marchio come dettagliatamente descritto nell'Allegato A) (di seguito, il “**Marchio dello SPONSOR**”).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. PREMESSE E ALLEGATI.

- 1.1 *Le premesse e gli allegati al presente contratto (di seguito, il “Contratto”) di seguito elencati costituiscono a ogni effetto parte integrante e sostanziale dello stesso.*

Elenco Allegati:

Allegato A) - Marchio dello SPONSOR

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 2.1 *Oggetto del presente Contratto è la sponsorizzazione dell’Evento da parte dello SPONSOR.*
- 2.2 *In particolare, lo SPONSOR collaborerà in occasione dell’Evento al fine di valorizzare lo sport in generale come strumento di salute psicofisica e crescita personale.*
- 2.3 *Lo SPONSOR avrà il diritto, nel territorio nazionale e per la durata del Contratto, di svolgere ogni attività promozionale e pubblicitaria che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell’Evento, nonché di associare il proprio marchio al nome dell’Evento in tutte le attività promozionali relative alla sponsorizzazione dell’Evento. Resta inteso che qualsiasi costo relativo alle predette attività sarà a esclusivo carico dello SPONSOR.*

3. OBBLIGHI E DIRITTI DEL COMUNE

- 3.1 *Il Comune si impegna a dare visibilità al Marchio dello SPONSOR e in particolare ad apporre quest’ultimo in tutti i materiali di comunicazione tradizionale e social e in tutte le installazioni fisse e mobili dell’Evento.*

4. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

- 4.1 *Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che l’Evento sarà gestito e organizzato nella sua piena autonomia e senza interferenza da parte dello SPONSOR per la data del 16 giugno 2025.*
- 4.2 *Lo SPONSOR concede sin da ora al Comune una licenza d’uso, gratuita, all’interno del territorio italiano, del Marchio dello SPONSOR, al solo ed esclusivo scopo di svolgere l’Evento secondo i termini di cui al presente Contratto e per la sola durata di quest’ultimo.*
- 4.3 *Alla cessazione del presente Contratto per qualsivoglia motivo intervenuta, ciascuna Parte si impegna a cessare ogni utilizzo della proprietà intellettuale (ivi inclusi i marchi) di titolarità dell’altra Parte.*
- 4.4 *Nessuna Parte potrà registrare marchi, nomi commerciali, nomi a dominio o simboli identici o simili ai marchi e/o nomi a dominio di titolarità dell’altra Parte.*

5. NO MARKETING RIGHT CLAUSE

- 5.1 *Stante la premessa b) del presente Contratto, il Comune rappresenta e garantisce quanto segue:*
- a) *per sé stesso e per i suoi amministratori, dipendenti, personale e per qualsiasi individuo, entità o organizzazione, pubblica o privata (inclusi le società affiliate), che sia in qualsiasi modo coinvolta, direttamente o indirettamente, o agisca sotto il controllo della Parte, nell’esecuzione dell’accordo (compresi, ma non solo, appaltatori indipendenti o subappaltatori) (i “Collaboratori”) che: (i) non potrà in alcun modo associare se stesso, la propria attività, i propri beni e servizi o la propria attività (anche non commerciale) ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o a ciò che viene definito “Movimento Olimpico” e/o “Movimento Paralimpico”; (ii) non dovrà dichiarare, in nessuna forma o modo, di essere fornitore, associato o partner di Fiera, o di avere legami “ufficiali” con o di essere “selezionato”, “approvato”, “garantito”, “preferito”, “acconsentito” o simili da parte di Fiera, di Fondazione Milano Cortina 2026 o del CIO, dell’IPC, del CONI (Comitato Olimpico Italiano), del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) o (nel caso di subappaltatori) dell’appaltatore o similia; (iii) non pubblicherà o rilascerà alcuna dichiarazione, in qualsiasi forma o modo (anche fattuale o meno), riguardante la fornitura di beni e/o servizi e/o lo svolgimento di qualsiasi altra attività (commerciale o meno) a Fiera, a Fondazione Milano Cortina 2026, ai partner commerciali di Fondazione Milano Cortina 2026 e a qualsiasi altra entità o organizzazione in qualsiasi modo coinvolta nei Giochi Olimpici e/o Paralimpici o in quello che viene definito “Movimento Olimpico” e/o “Movimento Paralimpico”; (iv) non registrerà alcun*

marchio relativo ai Giochi Olimpici e/o Paraolimpici o a ciò che viene definito “Movimento Olimpico” o “Movimento Paraolimpico” come marchio, da solo o in associazione, in tutto o in parte, né farà ricorso o utilizzerà tale marchio in base a qualsiasi diritto di proprietà immateriale o diritto di nome di dominio; (v) non intraprenderà alcuna attività che possa o possa ragionevolmente rappresentare “Ambush Marketing”, precisando che per “Ambush Marketing” si intende qualsiasi attività, commerciale o meno, che crei, implichi, faccia riferimento a qualsiasi associazione con i Giochi, i Giochi Paralimpici e qualsiasi marchio o designazione relativi ai Giochi o ai Giochi Paralimpici, o che creino tale associazione nella mente del pubblico, nonché la fornitura o la distribuzione di materiale o prodotti pubblicitari e promozionali presso o in prossimità dei siti olimpici o paralimpici allo scopo di ottenere una certa visibilità per un marchio, a meno che tali attività non siano state espressamente autorizzate da Fiera, da Fondazione Milano Cortina 2026, dal CIO o dall'IPC; (vi) garantirà il rispetto degli impegni di cui al presente articolo e informerà e notificherà immediatamente a Fiera qualsiasi caso e/o rischio di violazione di tali impegni; e (vii) dovrà interrompere e far interrompere qualsiasi comportamento in violazione del presente articolo, anche alla prima richiesta di Fiera; per sé e per i propri Collaboratori, che i servizi e/o i beni forniti e/o le attività svolte non rechino alcun segno distintivo dei Collaboratori e/o dei subappaltatori, così garantendo nella misura massima consentita dalla legge applicabile;

- b) per sé e per i propri Collaboratori, di cooperare con Fiera al fine di prevenire, identificare e reagire a qualsiasi Ambush Marketing e/o abuso dei diritti di proprietà intellettuale di Fondazione Milano Cortina 2026, del CIO, dell'IPC, del CONI e del CIP;
 - c) che includerà impegni analoghi alle clausole di cui sopra nei propri contratti con eventuali Collaboratori stabilendo inoltre che l'assolvimento degli impegni potrà essere verificato e le violazioni degli stessi potranno essere denunciate (attivando i rimedi previsti dal Contratto, nonché ai sensi della legge applicabile) anche su semplice richiesta di Fiera e che, se la violazione di tali impegni dovesse persistere anche dopo la denuncia, il relativo Contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ.
- 5.2 Fiera potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ. in caso di violazione delle dichiarazioni, garanzie e patti di cui alle precedenti clausole.
- 5.3 Il Contraente sarà responsabile nei confronti di Fiera per tutti i danni causati alla stessa e/o a terzi (inclusi Fondazione Milano Cortina 2026 e CIO) nell'esecuzione delle precedenti clausole, e imputabili a dolo o colpa del Contraente e/o dei suoi Collaboratori.
- 5.4 Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne Fiera e i suoi aventi causa o cessionari da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa (incluse le spese legali), liquidazione dei danni o qualsiasi altro onere derivante da pretese o azioni dinanzi a tribunali, arbitrali o amministrativi da parte di qualsiasi terzo, originate da un accertato inadempimento degli obblighi di cui sopra.
- 5.5 Fatti salvi gli ulteriori rimedi a disposizione di Fondazione Milano Cortina 2026 e del CIO, il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne Fondazione Milano Cortina 2026 e il CIO e i loro aventi causa o cessionari da qualsiasi perdita, danno, costo, spesa (incluse le spese legali), penalità o qualsiasi altro onere derivante da reclami o procedimenti legali, arbitrali o amministrativi da parte di terzi, comprese le autorità pubbliche nazionali o internazionali, in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi sopra menzionati e che non siano esclusivamente conseguenza di una decisione di Fondazione Milano Cortina 2026 e/o del CIO.
- 5.6 Al verificarsi di n. 2 inadempienze, anche non consecutive, anche senza l'applicazione di una penale di cui sopra, Fiera potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. DURATA

Il presente Contratto ha una durata limitata all'Evento e pertanto cesserà i suoi effetti a partire dal 22 giugno 2025.

7. ESCLUSIONE ALTRI RAPPORTI

La stipula del presente Contratto esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto, di società, associazione, partecipazione, fra il Comune e lo SPONSOR, di tal ché nessuna delle due Parti possa essere considerata responsabile delle obbligazioni a carico dell'altra Parte.

8. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

- 8.1 Le Parti sono obbligate al più rigoroso vincolo di riservatezza in ordine a tutte le informazioni delle quali siano venute a conoscenza in adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e che siano (i) relative al corrispettivo di cui all'articolo 9, ovvero (ii) espressamente identificate come confidenziali dalla Parte divulgante al momento della relativa divulgazione ("Informazioni Confidenziali"). Le Parti, negli inderogabili limiti di legge, si impegnano, pertanto, (i) a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali e a non divulgarle a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte, (ii) anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a fare mantenere riservate le Informazioni Confidenziali dai rispettivi dipendenti e consulenti e (iii) ad adottare tutte le precauzioni e le misure di sicurezza (anche informatiche) necessarie a garantire la confidenzialità delle Informazioni Confidenziali.
- 8.2 L' inosservanza da parte del Comune dell'impegno di riservatezza di cui al presente articolo sarà considerata un inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 cod. civ., con effetto immediato.
- 8.3 Gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 8.1 manterranno la propria efficacia anche a seguito della cessazione del presente Contratto, fintanto che le Informazioni Confidenziali non diverranno pubbliche per fatto diverso dall'inadempimento di quanto previsto al presente articolo.

9. CORRISPETTIVO

Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, lo SPONSOR si impegna a corrispondere al Comune Euro 60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA, da versarsi in unica soluzione entro 30 giorni dalla data della fattura, che il Comune emetterà entro la fine del mese di giugno 2025.

10. DIVIETO DI CESSIONE

Lo SPONSOR non potrà in alcun caso cedere a terzi il presente Contratto o parte di esso.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 11.1 Le Parti dichiarano di essere edotte e consapevoli che le disposizioni della vigente normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali riguardano il trattamento di dati personali, riferiti cioè a persone fisiche, e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche e delle informazioni riferite a tali soggetti.
- 11.2 Qualora le Parti vengano a conoscenza di dati personali concernenti, ad esempio, i rispettivi rappresentanti, esponenti, dipendenti, collaboratori, clienti, utenti, le stesse Parti si conformeranno, in qualità di distinti Titolari del trattamento di tali dati, alle disposizioni della vigente normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.
- 11.3 Fermo quanto precede, in particolare, le Parti si obbligano a: (i) trattare i suddetti dati personali, durante tutto l'arco di durata del presente Contratto, in buona fede e con la massima diligenza e (ii) non divulgare i medesimi dati a soggetti terzi, se non per finalità strettamente connesse al presente Contratto ovvero per adempiere ai correlati obblighi di legge.
- 11.4 La inosservanza da parte di una delle Parti dell'impegno di cui al presente articolo sarà considerata un inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 cod. civ., con effetto immediato.

12. CODICE ETICO E DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

- 12.1 Il Comune garantisce che tutte le attività direttamente o indirettamente effettuate in esecuzione del presente Contratto saranno realizzate con la dovuta diligenza e professionalità, nel pieno ed assoluto rispetto delle normative tutte applicabili (civile, penale, amministrativa etc., di fonte nazionale o internazionale), senza eccezione alcuna, quali, a titolo esemplificativo, la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i) e di tutela ambientale (D.lgs 152/2006 e s.m.i), la normativa sul diritto d'autore e a tutela della proprietà intellettuale, le normative internazionali in tema di "Trade Sanctions" imposte da UE, ONU, USA-OFAC (Office of Foreign Assets Control) o altre giurisdizioni, nonché la normativa riguardante il contrasto alla

intermediazione o somministrazione illecita di manodopera e allo sfruttamento dei minori e la libertà di associazione e contrattazione collettiva.

- 12.2 Il Comune garantisce che tutte le attività direttamente o indirettamente effettuate in esecuzione del presente Contratto saranno svolte in conformità al D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e, ove applicabili, delle normative internazionali anticorruzione quali a titolo esemplificativo la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, il UK Bribery Act e il US Foreign Corrupt Practices Act (di seguito “**Leggi**”).
- 12.3 Il Comune dichiara di: (i) conoscere e rispettare il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “**Decreto**”) e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo; (ii) aver adottato misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, di comportamenti in violazione delle leggi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, impegnandosi a mantenerle in essere per tutta la durata del Contratto; (iii) astenersi, e far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o subappaltatori si astengano dal porre in essere comportamenti in violazione delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, interne ed esterne.
- 12.4 Il Comune prende atto che lo SPONSOR ha implementato un sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001 ed ha adottato: i) un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello 231”) in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto; ii) una Politica per la Prevenzione della Corruzione (di seguito, “Politica”) ed iii) un proprio Codice Etico. Tale documentazione è disponibile sul sito web www.fieramilano.it (Investor Relations – Corporate Governance) e a chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con lo SPONSOR si richiede di prenderne visione di acquisire consapevolezza dei contenuti e di attenersi alle disposizioni ivi impartite.
- 12.5 Il Comune si impegna a comunicare eventuali anomalie o violazioni delle Leggi, della Politica, del Codice Etico o del Modello nell’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
- 12.6 Il Comune si impegna a comunicare - per iscritto, quanto prima e comunque entro 7 giorni dal momento in cui ne abbia comunque acquisito notizia - l’avvio di un procedimento per un reato rilevante ai sensi del D.lgs 231/2001.
- 12.7 Il Comune assume l’obbligo di riconoscere ed accettare che lo SPONSOR possa esercitare le verifiche ritenute più opportune al fine di monitorare la conformità alle disposizioni di cui alla presente.
- 12.8 L’inosservanza da parte del Comune delle Leggi, del Modello, della Politica, del Codice Etico costituirà inadempimento grave che legittimerà lo SPONSOR a risolvere il presente Contratto con effetto immediato.

13. MISCELLANEE

- 13.1 L’eventuale tolleranza di una delle Parti verso inadempimenti dell’altra Parte, o il mancato o ritardato esercizio di un diritto, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata o al diritto non esercitato o esercitato in ritardo, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni del Contratto stesso.
- 13.2 Il presente Contratto verrà registrato in caso di uso giudiziale e, in tale ipotesi, il costo dell’imposta e delle relative penalità sarà interamente a carico della parte soccombente.

14. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione e alla esecuzione del presente Contratto e degli accordi che in futuro dovessero integrarlo, modificarlo o sostituirlo, viene designata ed accettata la esclusiva competenza del Tribunale di Milano.

15. SINGOLE CLAUSOLE

Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano di aver espressamente negoziato e concordato tutti i termini e le condizioni del presente Contratto; pertanto, non trovano applicazione il disposto degli articoli 1341 e ss. del cod. civ.”

Rho, 9 giugno 2025

COMUNE DI RHO

Il direttore Area 2 Servizi alla Persona
Francesco Reina